

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

SENZA CONTESTUALE DOTAZIONE PATRIMONIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di gennaio.

(24.01.2020)

In Roma, nel mio studio in Via Alberico II n. 35.

Innanzi a me **Paride MARINI ELISEI**, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni, noti ed idonei, signore:

Pasqualina PALLADINO, nata a Battipaglia (SA) il 3 settembre 1960, residente in Roma, Via Alessandro Solivetti n. 2/C; Agnese MATTEI, nata a Roma il dì 8 dicembre 1991, residente in Fiumicino (RM), Via del Fontanile di Mezzaluna n. 281

SONO PRESENTI LE SIGNORE

- **CAPOCCHIA Rita**, nata a Savona il 3 dicembre 1964, residente in Savona, Via dei Vegerio n. 2, codice fiscale CPC RTI 64T43 I480E;

- **ESPOSITO Paola**, nata a Città della Pieve (PG) il 19 marzo 1957, residente in Savona, Via Nizza n. 15, codice fiscale SPS PLA 57C59 C744L;

- **RUOCCO Anna**, nata a Savona il 29 aprile 1964, residente in Roma, Via Margana n. 42, codice fiscale RCC NNA 64D69 I480X.

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, ciascuna per quanto di propria competenza,

d i c h i a r a n o p r e l i m i n a r m e n t e

--- di essere cittadine italiane;

--- che i loro domicili, anche fiscali, corrispondono alle residenze anagrafiche sopra dette;

e p r e m e t t o n o

--- che in data 1° dicembre 2018 è deceduto in Savona, ove era da ultimo residente e domiciliato, il signor DELBUONO Lui-gi, nato a Savona il 7 luglio 1935, residente in Savona, Via Pietro Paleocapa n. 6/7, codice fiscale DLB LGU 35L07 I480T;

--- che il predetto defunto ha disposto delle proprie sostanze con testamento olografo datato 15 ottobre 2017 con codicillo datato 16 novembre 2017, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Alberto Lepri di Varazze in data 10 gennaio 2019, Rep. n. 13338/9026, registrato all'Agenzia delle Entrate di Savona in data 17 gennaio 2019 al n. 284 serie 1T, con il quale - dopo aver disposto di una serie di legati aventi ad oggetto somme di danaro e un immobile - e previa precisazione che "Nel caso in cui ciascuno dei legatari non potesse e/o non volesse accettare il cespote legato, lo stesso rientrerà nell'asse ereditario", stabiliva quanto segue: "Lascio tutto il resto dei miei diritti, compresi quelli sui conti correnti, titoli, azioni, beni mobili ed immobili alla costituenda fondazione "Iginio DelBuono e figli" che avrà sede ove

Registrato a Roma 2

il 13/02/2020

N. 4507

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

possibile presso l'immobile sito in Savona via Ramunda civ.

4-6 avrà quali scopi:

1) Solidarietà sociale attraverso l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone disabili ed orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare;

2) Promozione e finanziamento di attività di ricerca scientifica in campo medico, preferibilmente malattie cardiologiche e neurologiche, anche attraverso l'erogazione di borse di studio che porteranno il nome della fondazione;

3) Promozione di attività di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Savona, con riguardo al mantenimento delle tradizioni, compresa l'esposizione preferibilmente nella futura sede dell'associazione delle statue del presepe attribuito al Brilla in possesso della mia famiglia";

--- che, inoltre, per quanto qui di interesse, il defunto DELBUONO Luigi stabiliva nel predetto testamento quanto segue:
- che la costituenda fondazione "sarà amministrata" dalle odierni comparenti, con l'incarico "di provvedere alle formalità di costituzione";

- la nomina del signor GRILLOTTI Luca, nato a Savona il 24 agosto 1964, residente in Savona, Corso Agostino Ricci n. 10/32, codice fiscale GRL LCU 54M24 I480Q, a suo esecutore testamentario, "che si occuperà dei lasciti alle associazioni", il quale ha accettato tale carica con dichiarazione di cui al verbale ricevuto dal Cancelliere presso il Tribunale di Savona in data 27 febbraio 2019 Rep. 53/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate di Savona in data 12 marzo 2019 al n. 622;

p r e m e t t o n o a l t r e s i

--- che è stato eseguito l'inventario delle sostanze ereditarie nel modo che segue:

- con verbale del Notaio Piero Biglia di Saronno di Genova in data 4 maggio 2019 Rep. n. 50638, sono iniziate le operazioni di inventario in Savona, Via dei Ramunda civico numero sei nella corte antistante alla casa, da parte del suddetto Notaio a tanto incaricato giusta il provvedimento del Tribunale di Savona, Ufficio del Giudice Tutelare, in data 12 aprile 2019 N. 1402/2019, mediante il quale è stata anche disposta la rimozione dei sigilli - con delega al medesimo Notaio - apposti alle unità immobiliari site in Savona, Via dei Ramunda n. 6 e in Via Pietro Paleocapa n. 6/7, con verbale del Tribunale di Savona - Ufficio del Giudice Tutelare - in data 29 marzo 2019 n. cronol. 1215/2019 RG n. 1044/2019 del Ruolo Non Contenzioso;

- con verbale del Notaio Piero Biglia di Saronno di Genova in data 11 maggio 2019 Rep. n. 50668, sono proseguite le operazioni di inventario nell'immobile in Savona, Via dei Ramunda civico numero sei, previa rimozione dei sigilli apposti a ta-

le immobile, da parte del medesimo Notaio;

- con verbale del Notaio Piero Biglia di Saronno di Genova in data 11 maggio 2019 Rep. n. 50669, sono ulteriormente proseguiti le operazioni di inventario nell'immobile in Savona, Via Paleocapa civico numero sei interno sette, previa rimozione dei sigilli apposti a tale immobile, da parte del medesimo Notaio;
- con verbale del Notaio Piero Biglia di Saronno di Genova in data 2 agosto 2019 Rep. n. 51027, sono ulteriormente proseguiti le operazioni di inventario nell'immobile in Savona, Via Paleocapa civico numero sei interno sette;
- con verbale del Notaio Gaetano La Placa di Torino in data 7 agosto 2019 Rep. n. 4736, sono ulteriormente proseguiti le operazioni di inventario negli immobili in Cassine (AL);
- con verbale del Notaio Piero Biglia di Saronno di Genova in data 12 ottobre 2019 Rep. n. 51237 Racc. 36343, registrato a Genova il 4 novembre 2019 al n. 14001 serie 1T e spedito ai fini del deposito al Tribunale di Savona con raccomandata in data 19 novembre 2019, sono ulteriormente proseguiti le operazioni e si è addivenuti alla chiusura dell'inventario di eredità;

p r e m e t t o n o i n f i n e

--- che, avendo il testatore, signor DELBUONO Luigi, costituito indirettamente la Fondazione di cui trattasi, con il proprio predetto testamento olografo datato 15 ottobre 2017 con codicillo datato 16 novembre 2017, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Alberto Lepri di Varazze in data 10 gennaio 2019, Rep. n. 13338/9026, è loro intendimento dar corso all'atto istitutivo della Fondazione, senza contestuale dotazione patrimoniale;

--- che tale successivo atto di dotazione patrimoniale, anche se contenuto in un separato documento, è da intendersi come parte integrante ed inscindibile del negozio di fondazione;

--- che detta dotazione patrimoniale seguirà una volta che sarà stata presentata la relativa dichiarazione di successione, considerato l'articolo 48, secondo comma, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, mediante uno o più atti, secondo le disposizioni di legge applicabili e la configurazione negoziale del caso.

Tutto ciò dichiarato preliminarmente e premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, le comparenti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE - STATUTO -

Le signore **CAPOCCIA Rita, ESPOSITO Paola e RUOCCHI Anna,**
con il presente atto,
costituiscono

la Fondazione - senza fine di lucro - con la denominazione di
"Fondazione Iginio DelBuono & figli"
in breve anche identificata con la sigla **"FDB"**.

Essa è retta dallo Statuto, composto da 15 (quindici) articoli, in appresso riportato.

ARTICOLO 2) SEDE - SCOPI -

La "**Fondazione Iginio DelBuono & figli**", ha sede in Savona (SV), Via Pietro Paleocapa n. 6/7 e sede secondaria in Savona, Via dei Ramunda n. 4 e 6. La stessa, d'ora in avanti, potrà anche essere indicata semplicemente come "Fondazione".

Essa, secondo quanto indicato nel testamento del fu signor DELBUONO Luigi, meglio in premessa menzionato, ha come propri scopi lo svolgimento delle seguenti attività:

--- solidarietà sociale attraverso l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone disabili e orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare;

--- promozione e finanziamento di attività di ricerca scientifica in campo medico, preferibilmente malattie cardiologiche e neurologiche, anche attraverso l'erogazione di borse di studio che porteranno il nome della Fondazione;

--- promozione di attività di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Savona, con riguardo al mantenimento della tradizione, compresa l'esposizione preferibilmente nella sede dell'associazione delle statue del presepe attribuito allo scultore Antonio Brilla (nato a Savona il 22 settembre 1813 e deceduto in Savona l'8 febbraio 1891), già in possesso della famiglia di Luigi DelBuono.

Inoltre potrà svolgere attività secondarie e strumentali alle predette, meglio definite nell'articolo 4 (quattro) dello Statuto di cui in seguito.

ARTICOLO 3) ORGANI -

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 (sette) dello Statuto di cui in appresso, sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Segretario Generale.

ARTICOLO 4) PATRIMONIO -

Il patrimonio della Fondazione, che non potrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), è costituito dalle voci evidenziate nell'articolo 5 (cinque) dello Statuto di cui in seguito e precisamente dai beni indicati nel testamento olografo del fu DELBUONO Luigi, datato 15 ottobre 2017 con codicillo datato 16 novembre 2017, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Alberto Lepri di Varazze in data 10 gennaio 2019, Rep. n. 13338/9026, in premessa meglio menzionato.

Essi risultano dettagliatamente indicati e descritti nell'inventario delle sostanze ereditarie del predetto defunto, compiuto giusta i verbali notarili in premessa menzionati.

Le comparenti stabiliscono che l'ammontare dell'iniziale patrimonio della Fondazione, così come sopra costituito e nel

predetto minimo ammontare di Euro 50.000,00 (cinquantamila

virgola zero zero), risulterà determinato dalla o dalle perizie giurate di stima che saranno all'uopo redatte e asseverate, in conformità a quanto richiesto dall'Allegato 1 della Deliberazione della Regione Liguria n. 802 Anno 2014 pubblicata sul web in data 16 luglio 2014, recante "Disposizioni sui requisiti patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di associazioni e fondazioni", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare tenuto espressamente conto che il predetto importo di Euro 50.000,00 - da costituirsì in danaro o in titoli garantiti - rappresenta il requisito patrimoniale minimo ma non necessariamente sufficiente per il riconoscimento giuridico regionale.

Nel o nei futuri atti di dotazione patrimoniale, i beni saranno dettagliatamente indicati, con tutti i criteri al riguardo necessari, e con il loro singolare e rispettivo valore, ed altresì le comparenti stabiliranno espressamente che una parte del Fondo di dotazione patrimoniale, nella misura minima corrispondente almeno al 30% (trenta per cento) dell'importo, sia destinato a costituire il "Fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato, a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione, in virtù dell'autonomia patrimoniale perfetta conseguente al riconoscimento della personalità giuridica.

Detto "Fondo patrimoniale di garanzia" dovrà essere costituito mediante apposito deposito bancario vincolato ed attestato dal relativo documento certificativo dell'Istituto bancario, ai sensi e per gli effetti del punto 3 dell'Allegato 1 alla citata delibera della Regione Liguria.

La Fondazione, ai fini del riconoscimento, altresì costituirà il "Fondo di gestione", il quale dovrà assicurare la disponibilità di adeguate risorse per la gestione economica, nelle forme e modalità di cui al punto 4 dell'Allegato 1 della citata delibera regionale.

ARTICOLO 5) ELEZIONE ALLE CARICHE -

Le comparenti, in osservanza a quanto stabilito nel più volte menzionato testamento olografo del fu DELBUONO Luigi:

- **1)** **stabiliscono** di essere esse stesse i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed accettano - per quanto occorra - la carica conferita;
- **2)** **attribuiscono**, avvalendosi del disposto dell'art. 8.1. e 8.5. dello Statuto, alla Signora Rita CAPOCCIA la carica di Presidente e alla Signora Paola ESPOSITO quella di Vice Presidente, le quali accettano ulteriormente tale carica;
- **3)** **determinano**, per il primo triennio, che l'Organo di Controllo sia a struttura unipersonale e monocratica e nominano a tale incarico, riservandosi di nominare successivamente il supplente, il signor:

ROLANDI Norberto, nato a Savona il 23 giugno 1963, codice fi-

scale RLN NBR 63H23 I480J, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 83783, residente in Savona, Via dello Sperone n. 3/4.

ARTICOLO 6) ESERCIZIO FINANZIARIO -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemila venti).

ARTICOLO 7) STATUTO -

La Fondazione è retta dal seguente Statuto:

"STATUTO DELLA

"Fondazione Iginio DelBuono & figli"

Art. 1)

Origini - Denominazione -

- Assenza di fini di lucro -

Ispirazione ideale - Elementi identificativi -

1.1. Per volontà testamentaria del fu signor DELBUONO Luigi, che era nato a Savona il 7 luglio 1935 ed è deceduto in Savona il 1° dicembre 2018, espressa nel suo testamento olografo datato 15 ottobre 2017 con codicillo datato 16 novembre 2017, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Alberto Lepri di Varazze in data 10 gennaio 2019, Rep. n. 13338/9026, registrato all'Agenzia delle Entrate di Savona in data 17 gennaio 2019 al n. 284 serie 1T, è costituita la fondazione, senza scopo di lucro, denominata "**Fondazione Iginio DelBuono & figli**", in breve anche identificata con la sigla "**FDB**" (che nel corso del presente Statuto potrà essere indicata anche, per brevità, come la "Fondazione").

1.2. Essa trae quindi la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel testamento olografo sopra menzionato.

1.3. La "Fondazione":

--- ha piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale e gestionale;

--- è proprietaria del patrimonio mobiliare e immobiliare ad essa per successione devoluto dal signor DELBUONO Luigi.

1.4. La Fondazione è regolata dalla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni riferite alle fondazioni e alle persone giuridiche prive di scopo di lucro, dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, dalle altre normative, anche regionali e fiscali, in materia.

1.5. Per quanto riguarda l'applicazione della normativa di cui al "Codice del Terzo Settore (CTS)" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni), la Fondazione potrà adottare gli adeguamenti previsti anche con riferimento alla istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Art. 2)

- Sede e Durata -

2.1. La Fondazione ha sede in Savona (SV), Via Pietro Paleo-

capa civico 6/7 e sede secondaria in Savona, Via dei Ramunda civico 4 e 6.

2.2. Essa ha durata illimitata.

Art. 3)

- Scopi e ambito territoriale -

3.1. La Fondazione ha gli scopi definiti per testamento del fu DELBUONO Luigi, e quindi intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha come propri scopi quelli dello svolgimento, della promozione, del supporto, del finanziamento - nelle forme consentite - delle attività di:
--- solidarietà sociale attraverso l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone disabili e orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare;
--- promozione e finanziamento di attività di ricerca scientifica in campo medico, preferibilmente malattie cardiologiche e neurologiche, anche attraverso l'erogazione di borse di studio che porteranno il nome della Fondazione;
--- promozione di attività di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Savona, con riguardo al mantenimento della tradizione, compresa l'esposizione preferibilmente nella sede dell'associazione delle statue del presepe attribuito allo scultore Antonio Brilla (nato a Savona il 22 settembre 1813 e deceduto in Savona l'8 febbraio 1891), già in possesso della famiglia di Luigi DelBuono.

3.2. La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Liguria e principalmente nella città di Savona, nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti, di volta in volta, idonei per il conseguimento degli scopi statutari.

Art. 4)

- Attività secondarie e strumentali -

Norme riguardo l'operatività della Fondazione -

4.1. La Fondazione, per la realizzazione dei suoi scopi, provvederà allo svolgimento di ogni idonea iniziativa, secondo i deliberati del Consiglio di Amministrazione e nello spirito del Fondatore, nei limiti di legge e del presente Statuto.

4.2. In particolare, essa potrà svolgere attività secondarie e strumentali a quelle di cui al precedente articolo 3.1.

4.3. Pertanto, al fine di perseguire i suoi scopi, così come precedentemente specificati, la Fondazione potrà:

--- avvalersi della collaborazione di altri soggetti che seguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nell'esecuzione delle attività;

--- assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di interesse collettivo nei settori sopra indicati;

--- promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni, dibattiti, workshop, conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro e di studio, anche in collaborazione con

privati od Enti;

- attivare campagne di prevenzione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione, mediante le quali in particolare pubblicizzare, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, i risultati delle proprie iniziative e/o di ogni conoscenza nei propri settori di attività;
- pubblicare periodici, libri e materiale editoriale di qualsiasi genere che abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nei limiti e con le esclusioni di cui alla Legge 5 agosto 1981 n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981 n. 215) e comunque fissate;
- istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, seminari e altre attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nei settori del proprio scopo istituzionale, sempre che esse non siano riservate, per legge, a soggetti od Enti in possesso di requisiti determinati;
- promuovere convenzioni, accordi ed intese con istituti ed enti di ricerca aventi scopi simili, analoghi o connessi a quelli di cui sopra, anche mettendo a disposizione propri immobili e proprie risorse; sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche centrali e locali, in particolare con il Comune di Savona, con università statali e private, con altre istituzioni, enti ed organismi pubblici o privati, italiani od esteri; aderire a organismi regionali, nazionali e internazionali che persegono scopi analoghi;
- esercitare direttamente con contabilità separate imprese strumentali, per tali intendendosi quelle operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti nei settori rilevanti;
- detenere partecipazioni anche di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio d'imprese strumentali;
- promuovere l'istituzione di persone giuridiche private in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori d'intervento.

4.4. Resta fermo che le attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Albi o Ordini Professionali dovranno essere svolte per il tramite dei medesimi, con i quali saranno regolati i relativi rapporti.

Art. 5)

- Patrimonio - Fondo di garanzia -

5.1. Il patrimonio della Fondazione, che non potrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), è costituito dalla dotazione avente ad oggetto i diritti ad essa devoluti in virtù del testamento olografo del fu signor DELBUONO Luigi, datato 15 ottobre 2017 con codicillo datato 16 novembre 2017, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Alberto Lepri di Varazze in data 10 gennaio 2019, Rep. n.

13338/9026, residuati dai legati disposti con il predetto testamento e non rinunziati.

5.2. Detti diritti risultano dettagliatamente indicati e descritti nell'inventario delle sostanze ereditarie giusta i verbali notarili all'uopo redatti e precisamente i verbali a rogito del Notaio Piero Biglia di Saronno di Genova in data 4 maggio 2019 Rep. n. 50638, in data 11 maggio 2019 Rep. n. 50668, in data 11 maggio 2019 Rep. n. 50669, in data 2 agosto 2019 Rep. n. 51027, verbale a rogito del Notaio Gaetano La Placa di Torino in data 7 agosto 2019 Rep. n. 4736, verbale a rogito del Notaio Piero Biglia di Saronno di Genova in data 12 ottobre 2019 Rep. n. 51237 Racc. 36343, il cui contenuto deve intendersi qui come per integralmente riportato e trascritto.

5.3. Più specificatamente essi sono costituiti:

- dai diritti del defunto DELBUONO Luigi sulle giacenze su conti correnti bancari, libretti postali, depositi (a risparmio, titoli, fondi, gestioni patrimoniali, portafoglio, a custodia), polizze, crediti, danaro, beni mobili e immobili;
- dai diritti ricompresi nell'eredità morendo dismessa dal di lui fratello signor DELBUONO Giovanni, nato a Savona il 13 marzo 1932 e deceduto a Savona il 12 settembre 2018 (dichiarazione di successione n. 1545 vol. 9990 presentata all'Agenzia delle Entrate di Savona in data 18 dicembre 2018 e successiva dichiarazione di successione integrativa n. 236 vol. 9990 presentata all'Agenzia delle Entrate di Savona in data 12 settembre 2019).

5.4. Nel o negli atti di dotazione patrimoniale verrà stabilito espressamente che una parte del Fondo di dotazione patrimoniale, nella misura minima corrispondente almeno al 30% (trenta per cento) dell'importo, sia destinato a costituire il "Fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato, a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione, in virtù dell'autonomia patrimoniale perfetta conseguente al riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 della delibera della Regione Liguria n. 802 Anno 2014 pubblicata sul web in data 16 luglio 2014, recante "Disposizioni sui requisiti patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di associazioni e fondazioni", e successive modifiche e integrazioni. Detto "Fondo patrimoniale di garanzia" dovrà essere costituito mediante apposito deposito bancario vincolato ed attestato dal relativo documento certificativo dell'Istituto bancario, ai sensi e per gli effetti del punto 3 dell'Allegato 1 alla citata delibera della Regione Liguria.

5.5. Il patrimonio s'incrementa mediante:

- beni mobili ed immobili e valori che pervengano alla Fondazione in forza di acquisizioni, donazioni, legati, successioni, elargizioni, contribuzioni e per qualsiasi altro titolo, con la specifica destinazione ad incremento del patrimonio

della Fondazione tanto da parte del benefattore che per decisione del Consiglio di Amministrazione;

- proventi, avanzi ed eccedenze attive dei bilanci annuali che l'Organo Amministrativo disponga egualmente ad incremento del patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

5.6. Il patrimonio è indisponibile e vincolato al perseguimento degli scopi statutari per un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) del suo ammontare che costituisce il

Fondo di garanzia ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività, e in particolare:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5.7. Ferma la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, la gestione del patrimonio può essere affidata a intermediari abilitati in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

5.8. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con apposito regolamento le modalità e i criteri della costituzione e dell'incremento del "Fondo di garanzia" e quelli relativi alla gestione del patrimonio (prevedendo la separazione anche contabile di quest'ultima dalle altre attività della Fondazione) ed in genere ogni aspetto che sia reputato utile avuto riguardo a quanto sopra.

5.9. Il Consiglio di Amministrazione potrà:

-- provvedere alla dismissione dei beni costituenti il "Fondo di dotazione patrimoniale", dando luogo alla loro surrogazione reale nel predetto Fondo;

-- a seguito di attente valutazioni tecniche, eseguire operazioni di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, con l'obbligo che gli introiti derivanti dalle vendite dovranno essere reimpiegati nel predetto "Fondo" anche per il tramite di operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare stesso e quindi con il correlato divieto di utilizzazione per il finanziamento di attività correnti, se non in caso di grave necessità;

-- disporre dei detti beni a favore di altro ente o istitu-

zione avente finalità analoga o connessa alla propria, con l'onere espresso che essi siano impiegati per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Un regolamento disciplinerà tutte tali ipotesi.

Art. 6)

- Risorse Economiche - Fondo di Gestione -

6.1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- a) risorse per la gestione economica costituenti il "Fondo di Gestione", il quale dovrà assicurare la disponibilità di adeguate risorse per la gestione economica, nelle forme e modalità di cui al punto 4 dell'Allegato 1 della citata delibera regionale della Liguria n. 802 Anno 2014 pubblicata sul web in data 16 luglio 2014;
- b) redditi derivanti dal patrimonio;
- c) eventuali redditi derivanti dalle attività svolte;
- d) eventuali contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

6.2. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito e le riserve all'uopo costituite.

6.3. Per la messa a norma degli immobili e adeguamento alla normativa anche dei beni concessi in locazione/comodato d'uso a terzi, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche o che possono aiutare a rendere il bene confortevole e adeguato alle esigenze di persone con scarsa mobilità e per tutti gli interventi che rendano idonee le strutture allo svolgimento delle attività poste in essere ai fini del perseguimento degli obiettivi della Fondazione è possibile attingere alle voci disciplinate nel presente articolo.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e incrementare con propria deliberazione riserve disponibili, secondo i criteri previsti nel regolamento interno.

6.5. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% (dieci per cento) del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 7)

- Organi della Fondazione -

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Segretario Generale.

Art. 8)

- Presidente -

8.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio

di Amministrazione, al suo interno, per la prima volta in sede di atto costitutivo, unitamente al Vice Presidente.

8.2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 (tre) anni mantenendo peraltro le proprie funzioni fino al momento della nomina di coloro che gli subentrano.

8.3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

8.4. Il Presidente assume nell'interesse della Fondazione qualsiasi provvedimento e compie ogni atto che egli reputi opportuno, ove ricorrono motivi di urgenza, che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti da terzi.

8.5. Il Consiglio di Amministrazione nomina, egualmente per la prima volta in sede di atto costitutivo, altresì un Vice Presidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, ivi incluse quelle di rappresentanza, in ipotesi di revoca, di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.

L'intervento del Vice-Presidente nel compimento di atti è prova nei confronti dei terzi, che vi abbiano fatto affidamento in buona fede, della revoca, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e li attesta a tutti gli effetti.

8.6. Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della sua scadenza, il Vice Presidente convoca entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione il Consiglio di Amministrazione, il quale provvede alla nuova nomina.

Art. 9)

- Consiglio di Amministrazione -

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri ed è costituito dalle persone indicate dal fondatore nel suo testamento olografo datato 15 ottobre 2017 con codicillo datato 16 novembre 2017, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Alberto Lepri di Varazze in data 10 gennaio 2019, Rep. n. 13338/9026, signore **CAPOCCIA Rita, ESPOSITO Paola** e **RUOCCHI Anna**, le quali durano in carica a vita.

9.2. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

9.3. Ciascuna delle predette amministratrici avrà diritto, in caso d'impossibilità alla carica per qualsiasi motivo, di nominare un altro soggetto di specchiata moralità. Nel caso in cui tale nomina non venga o non possa essere effettuata ovvero realizzata per qualsiasi motivo, durante la vita della Fondazione, la nomina dell'amministratore verrà effettuata da un collegio di 3 (tre) persone composto dai restanti amministratori e comunque da un collegio formato da 3 (tre) soggetti scegliendo in caso di mancanza parziale o totale degli amministratori nell'ordine: dal Sindaco di Savona, dal Vescovo

di Savona e dal Comandante dei Carabinieri della locale stazione. Il soggetto dovrà avere una specchiata moralità e sarà scelto tra persone di Savona.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione definisce con regolamento le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione, stabilendo le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, specificando i requisiti di professionalità e di competenza richiesti.

9.5. Gli amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'incarico, nell'ambito delle proprie funzioni, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato; il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un compenso per i suoi membri per un valore massimo di attuali Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) netti mensili, il quale verrà, di anno in anno, aggiornato automaticamente, mediante applicazione nella misura del 100% (cento per cento) della media annuale, dell'anno precedente, della verificatasi variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

9.6. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e all'Organo di Controllo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni. In caso d'inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Fondazione del danno eventualmente cagionato.

9.7. Il Consiglio di Amministrazione:

-- si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta degli altri due componenti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata - o mezzo equipollente che ne assicuri l'avvenuta ricezione - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione, anche diverso dalla sede; essa deve essere spedita a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica (e-mail), spediti almeno quarantotto ore prima e contenenti l'ordine del giorno.

9.8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati (che dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione), purchè siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed

il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.9. Il Consiglio di Amministrazione:

- si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno;
- è presieduto dal Presidente della Fondazione;
- delibera, a maggioranza dei membri intervenuti, con voto palese.

Art. 10)

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

10.1. Il Consiglio di Amministrazione:

- è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione della Fondazione;
- è l'organo di indirizzo della Fondazione;
- ne determina le priorità, i programmi e gli obiettivi, verificandone i risultati.

10.2. In particolare:

- approva entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo e il documento di programmazione pluriennale ed entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e di ogni altra provvidenza e contributo, nonché gli acquisti, le alienazioni ed in genere gli atti di disposizione dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego delle proprie risorse in valori mobili ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario Generale e ne determina i relativi compensi;
- provvede alla nomina e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e alla determinazione dei relativi compensi;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- delibera approvazioni e modifiche di atti di regolazione o regolamenti di funzionamento;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo Art. 14.
- 10.3.** Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:
- ha facoltà di costituire un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia e ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendo i compiti;
- al fine di esercitare le proprie funzioni di indirizzo, può istituire commissioni relative a specifici ambiti e materie con ruoli consultivi, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti. Il funzionamento delle commissioni verrà sottoposto ad un regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.4.** Il Consiglio di Amministrazione:
- ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati;
- delibera, anche al di fuori dell'ipotesi di delega, i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente stesso in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto.
- Art. 11)**
- Segretario Generale -**
- 11.1.** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i compiti.
- 11.2.** Egli:
- sovrintende all'attività tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione;
- esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti funzionali, e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, in conformità agli indirizzi strategici ed ai programmi;
- è il capo degli uffici e del personale della Fondazione.
- 11.3.** In generale, egli:
- collabora con il Presidente e con il Vice Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ha diritto di partecipare alle adunanze del medesimo;
- provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione su delega del Presidente;
- cura la conservazione dei verbali e dei relativi libri che li contengono ed in genere la conservazione dell'archivio della Fondazione;
- redige i documenti di programmazione annuale e pluriennale con i relativi preventivi economico-finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- propone lo schema di bilancio, corredata da una relazione e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione;

-- provvede all'istruttoria degli affari da sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti;

-- nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Fondazione e alla manutenzione dei beni dell'ente e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale e ordinario funzionamento dell'attività istituzionale, firmando i relativi contratti ed impegni di spesa;

-- firma la corrispondenza ordinaria e i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Fondazione e riceve lettere, raccomandate, assicurate, pacchi, vaglia postali, e qualsiasi documento bancario o doganale;

-- appone le quietanze sui titoli di pagamento, sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private e rilascia quietanza per qualsiasi somma incassata a fronte di crediti della Fondazione;

-- dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima;

-- rappresenta la Fondazione in tutti i rapporti con l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. ed Istituti previdenziali in genere, sottoscrivendo qualsiasi documento inerente;

-- sottoscrive qualsiasi dichiarazione o documento diretto all'Amministrazione Finanziaria (denunce I.V.A., dichiarazioni dei redditi, ecc.) ed in genere ogni stampato o modello inerente alla posizione fiscale della Fondazione;

-- rende dichiarazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e di chi abbia diritto di riceverle, anche nella forma sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 12)

- Organo di Controllo -

12.1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione, come indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile, è esercitata da un Organo di Controllo.

12.2. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

12.3. L'Organo di Controllo può essere pluripersonale e collegiale ovvero unipersonale e monocratico ed è, in ogni caso, costituito da persone che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile ed esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

12.4. Nell'ipotesi di organo a struttura pluripersonale e collegiale:

- esso sarà costituito da tre membri effettivi, di cui uno in

funzione di Presidente, e due supplenti, nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo;

- nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, ad esso subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

12.5. L'Organo di Controllo:

-- esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione;

-- verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;

-- esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi;

-- procede a tutte le ispezioni che giudica necessarie per l'adempimento del mandato affidato.

12.6. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

12.7. L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel relativo libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

12.8. Ai componenti dell'Organo di Controllo spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo e le medaglie di presenza come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13)

- Esercizi finanziari - Bilancio -

13.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

13.2. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione dell'Organo di Controllo, approva il bilancio dell'esercizio precedente.

13.3. Entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, recante fra l'altro l'indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi.

13.4. La contabilità della Fondazione e il suo bilancio sono soggetti a revisione contabile in base alle disposizioni, per quanto applicabili, di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

13.5. Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile.

13.6. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali ed è vietata la distribuzione degli stessi nonché quella di fondi, riserve e

capitale sia durante la vita dell'ente sia all'atto del suo scioglimento, anche in modo indiretto.

13.7. E' altresì vietata qualsiasi forma di trattamento agevolativo non espressamente prevista dalla normativa vigente, a favore degli amministratori, membri dell'Organo di Controllo, dipendenti, soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'ente, compresi coloro i quali prestano opera retribuita ed i soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore dell'ente. Il divieto si applica al coniuge, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 14)

- Liquidazione ed estinzione della Fondazione -

14.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

14.2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.).

14.3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio della Provincia di Savona o della Regione Liguria.

Art. 15)

- Norme applicabili -

15.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dell'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, anche di rango regionale."

ARTICOLO 8) ATTO DI DOTAZIONE -

Il presente atto, riguardo al quale le comparenti si riservano di procedere a tutte le modifiche necessarie o che comunque fossero richieste dall'Autorità preposta al riconoscimento:

-- è posto in nesso inscindibile di carattere funzionale con il futuro o i futuri atti di dotazione patrimoniale, e concesso da ritenersi unitariamente per l'attuazione dei fini voluti dal fu DELBUONO Luigi, come emergenti dal suo testamento olografo più volte citato, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Alberto Lepri di Varazze in data 10 gennaio 2019, Rep. n. 13338/9026;

-- preordina e stabilisce l'organizzazione della struttura alla realizzazione di tali fini;

-- costituisce, pertanto, una componente del complesso tipo negoziale munito di una propria autonomia causale del quale l'atto o gli atti di dotazione patrimoniale rappresentano

l'ulteriore componente, da considerarsi, ad ogni conseguente effetto, insieme fra loro, secondo criteri di unicità.

ARTICOLO 9) SPESE ED IMPOSTE -

Spese ed imposte del presente atto e consequenti tutte, ammontanti ad Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento virgola zero zero), sono a carico dell'esecutore testamentario su indicazione delle comparenti.

ARTICOLO 10) REGIME FISCALE -

Le comparenti, sin da ora, chiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalle norme in materia, trattandosi di Fondazione avente le finalità di solidarietà ed assistenza sociale e ricerca e quindi operante negli ambiti delle esenzioni fiscali previste dagli articoli 3 e 55 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me e da me letto, alla presenza dei testimoni, alle comparenti, le quali, su mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà.

Il presente atto è sottoscritto alle ore quindici e minuti quindici.

Occupava trentotto pagine e fin qui della trentanovesima di dieci fogli.

F.TO: RITA CAPOCCIA - PAOLA ESPOSITO - ANNA RUOCCHI - PASQUALINA PALLADINO teste - AGNESE MATTEI teste - PARIDE MARINI E-LISEI NOTAIO